



# COMUNE DI CESENA

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **22/12/2016** - delibera n. **86**

**OGGETTO:** REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI). MODIFICA.

L'anno (2016), il mese di **DICEMBRE**, il giorno **VENTIDUE**, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. **ANDREA PULLINI - Presidente Consiglio Comunale**  
Assiste il **Segretario Generale dott. MANUELA LUCIA MEI**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME NOME		COGNOME NOME	
LUCCHI PAOLO	P	MOLARI CATERINA	P
BIGUZZI LEONARDO	P	PULLINI ANDREA	P
BRACCI FEDERICO	P	ROSSI ENRICO	P
CAPPONCINI CLAUDIO	A	ROSSINI FILIPPO	P
CASALI MARCO	A	ROSSO GIORGIO GUSTAVO	A
CASTELLUCCI SEBASTIANO	P	SANTERO CHIARA	P
CECCARONI DAVIDE	P	SPINELLI STEFANO	A
D'ALTRI SILVIA	P	VALLETTA VITTORIO	A
FORMICA DOMENICO	A	VENTURI STEFANIA	P
GUIDUZZI NATASCIA	A	ZIGNANI SIMONE	P
IACOVELLA MASSIMILIANO	A	ZOFFOLI GILBERTO	A
MAGNANI LUCA	P	ZUCCATELLI GIUSEPPE	P
MAZZONI CRISTINA	P		

Presenti: n. 16 - Assenti: n. 9

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

LUCA MAGNANI  
ENRICO ROSSI

Sono presenti gli Assessori:

CARLO BATTISTINI - SIMONA BENEDETTI - CHRISTIAN CASTORRI - TOMMASO DIONIGI -  
FRANCESCA LUCCHI - MAURA MISEROCCHI - ORAZIO MORETTI

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO** che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 704, della Legge n. 147/2013, ha abrogato la TARES di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011;
- l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI;

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

**DATO ATTO** che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 31/7/2014 ha approvato il "Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC – TARI)", che reca per quanto di competenza comunale, la disciplina della TARI con effetto dal 1° gennaio 2014;

**DATO ATTO ALTRESI'** che il Regolamento TARI sopra citato è stato successivamente modificato per gli anni d'imposta 2015 e 2016, con apposite deliberazioni del Consiglio Comunale;

**CONSIDERATO** che l'art. 8 del vigente regolamento comunale, recante "Riduzioni di superficie per produzione di rifiuti speciali", prevede riduzioni percentuali della superficie tassabile, in presenza di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilabili agli urbani e di rifiuti speciali;

**RILEVATO** che tali abbattimenti a forfait sono stabiliti sulla base delle attività svolte dalle utenze non domestiche, così come classificate secondo il codice ATECO e come dettagliate nell'elenco delle specifiche attività, riportato a conclusione del regolamento comunale per la disciplina della TARI, da cui si evince che per le attività contrassegnate dal codice ATECO 2007, n. 23.11.0, 23.12.0, 23.13.0, 23.14.0, 23.19.1, relative ad imprese che eseguono la lavorazione del vetro, detto abbattimento è indicato nella misura del 10%;

**VERIFICATO** che il vigente regolamento, all'articolo 1, lettera g), annovera fra le attività che possono beneficiare dell'abbattimento del 20% anche le vetrerie;

**ATTESO** che, trattandosi di un errore materiale è opportuno modificare il regolamento, eliminando dalla lettera g) le vetrerie, per farle confluire alla successiva lettera h), dove è indicato l'abbattimento nella misura corretta del 10%;

**CONSIDERATO** che all'articolo 9, avente ad oggetto le agevolazioni per raccolta differenziata e compostaggio, al comma 2, lett a), sono individuati i requisiti che devono possedere le utenze domestiche per beneficiare della riduzione per "compost";

**EVIDENZIATO** che l'indicazione di "ampio orto o giardino", non consente di fornire un criterio chiaro per l'applicazione della riduzione di cui trattasi;

**RITENUTO** pertanto opportuno specificare la superficie che consente di beneficiare della riduzione de qua, riformulando il primo capoverso della lett. a) in parola come segue:

- a) *per le utenze domestiche residenti, dotate di orto o giardino, con superficie non inferiore a mq. 40, ad uso esclusivo, ed adeguato all'utilizzo del "compost", è riconosciuta una riduzione per l'effettuazione del compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti prodotti";*

**VERIFICATO** che, per l'elaborazione delle tariffe TARI e della relativa attività di bollettazione, occorre avere a disposizione i dati relativi al PEF di competenza di ATERSIR, e che tali dati sono disponibili non prima del mese di febbraio-marzo;

**RILEVATO** che, sulla scorta della tempistica sopra richiamata non è possibile procedere all'emissione della bolletta TARI con scadenza nel mese di aprile, così come previsto all'art. 14 del regolamento in esame, mentre è possibile procedere ad eventuali conguagli nel mese di febbraio dell'anno solare successivo;

**RITENUTO**, per le motivazioni di cui sopra, procedere al differimento della scadenza della prima rata, posticipandola al 31 maggio di ogni anno, con contestuale stralcio della possibilità di eseguire conguagli in occasione del pagamento della seconda rata di luglio, operando la seguente modifica all'art. 14, comma 2, del regolamento comunale per la disciplina della TARI:

*"2. La tassa viene liquidata in tre rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze di pagamento:*

- a) **31 maggio:** è liquidato l'acconto relativo al periodo gennaio – aprile;  
 b) **31 luglio:** è liquidato l'acconto relativo periodo maggio – agosto;  
 c) **30 novembre:** è liquidato l'acconto relativo al periodo settembre – dicembre";

**VERIFICATO** che al suddetto comma 2, lettera b) è stata stralciata la possibilità di procedere ad un eventuale conguaglio nella rata con scadenza al 31 luglio, in quanto tale termine non risulta compatibile con l'attività svolta dall'ufficio che gestisce la tassa rifiuti;

**RITENUTO** tuttavia opportuno introdurre la possibilità di procedere all'emissione di rate a conguaglio, introducendo una specifica previsione con integrazione dell'art. 14, in cui viene inserito un nuovo comma 3, disciplinante gli eventuali conguagli, con versamento da eseguire entro fine febbraio, come di seguito proposto:

- 3. "Entro la fine del mese di febbraio, il Comune emette un'eventuale rata a conguaglio, del tributo dovuto per l'anno solare precedente, per le utenze per le quali dovesse emergere la necessità";**

**PRESO ATTO** che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 14, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 modificano la propria numerazione che cresce di un'unità;

**RILEVATO** che l'art. 14, al nuovo comma 5, prevede la possibilità di eseguire il versamento della TARI in un'unica soluzione al 16 giugno;

**RITENUTO** opportuno far coincidere la predetta data, fissata dalla normativa nazionale, con la scadenza stabilita per il pagamento della prima rata, indicata dal regolamento comunale TARI di Cesena, prevedendo, così, il termine del 31 maggio di ogni anno;

**VISTO** l'art. 15, comma 3, che indica le modalità con cui il contribuente può trasmettere al Comune la dichiarazione ai fini TARI;

**CONSIDERATO** che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Comune ha attivato uno sportello telematico per facilitare i rapporti con i contribuenti e che, pertanto, lo stesso viene utilizzato anche per la trasmissione dei documenti relativi alla dichiarazione;

**RITENUTO** opportuno integrare la disposizione regolamentare richiamata aggiungendo la predetta modalità, riformando il comma 3 in esame, come segue:

3. *“La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'ufficio competente, che ne rilascia ricevuta, inviata a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax con allegata copia del documento d'identità o con mail attraverso l'apposito indirizzo di posta elettronica o per posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ufficio competente, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale di partenza, nel caso di invio postale, o alla data di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o trasmissione con e-mail”;*

**CONSIDERATO** che l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 prevede che, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**ATTESO** che il presente atto ha effetti diretti sul bilancio 2017-2019 relativamente alle entrate previste sui competenti capitoli, al momento non esattamente quantificabili, di cui si è comunque tenuto conto nelle previsioni;

Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari;

Acquisito il parere di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Dirigente del Settore proponente;

Acquisito altresì il parere di regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, dal Responsabile di ragioneria, per le motivazioni sopra riportate;

Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell'Ente, in atti, secondo quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 D.Lgs n. 267/2000;

Esaminata in 1<sup>a</sup> Commissione consiliare in data 12.12.2016, come da copia del verbale in atti;

Udita la discussione congiunta per i punti dal 3) all'8) dell'OdG, di cui alla presente seduta, così come risultante dalla trascrizione depositata agli atti della deliberazione n.88/2016 in data odierna;

La votazione registra il seguente esito:

consiglieri presenti: 16          votanti: 16

A voti unanimi palesemente espressi;

## **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano e sulla base delle norme ad oggi vigenti, le seguenti modifiche al “Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI)”:
  - all'Art. 8, vengono eliminate le attività delle “vetrerie” presenti alla lettera g), con inserimento alla lett. h) che prevede un abbattimento del 10%;
  - all'Art. 9, avente ad oggetto le agevolazioni per raccolta differenziata e compostaggio, al comma 2, lett a), sono modificati i requisiti che devono possedere le utenze domestiche per beneficiare della riduzione, specificando che l'orto od il giardino ad uso esclusivo, devono avere una superficie non inferiore a mq. 40;
  - all'Art. 14, comma 2, viene differita al 31 maggio la scadenza della prima rata e viene eliminato il conguaglio in sede di pagamento della seconda rata con scadenza a luglio;
  - all'Art. 14, viene inserito un nuovo comma 3, per la disciplina degli eventuali conguagli che vengono previsti con scadenza a fine febbraio dell'anno solare successivo a quello di competenza;
  - all'Art. 14, i commi dal 3 al 7, in ragione dell'introduzione del un nuovo comma 3, acquisiscono la numerazione successiva;
  - all'Art. 14, il comma 5, come numerato con la nuova sequenza normativa, viene riformato prevedendo la possibilità di versare in un'unica soluzione in occasione della scadenza della rata del 31 maggio;
  - all'Art. 15, viene integrato il comma 3, con la previsione dell'invio delle denunce TARI di nuova occupazione o variazione o cessazione, anche a mezzo dell'indirizzo di posta elettronica dedicato alla tassa rifiuti ordinaria;
2. **DI DARE ATTO** che modifiche di cui sopra sono evidenziate nell'allegato “A” alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** altresì che, per le medesime motivazioni sopra richiamate, le modifiche al Regolamento TARI di cui al presente atto hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017;
4. **DI DARE ATTO**, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Inoltre,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Attesa l'urgenza di provvedere;

Con la seguente votazione:

consiglieri presenti: 16      votanti: 16

A voti unanimi palesemente espressi;

## **DELIBERA**

- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4, D.Lgs n.267/2000.

**PARERI**

*(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)*

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

**SEVERI STEFANO**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

**SEVERI STEFANO**

---

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

**ANDREA PULLINI**

**MANUELA LUCIA MEI**

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 13 GENNAIO 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 13/1/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO

MONIA AMADORI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 22/12/2016.

---

p.c.c. ad uso amministrativo

Cesena, 13/1/2017

Il funzionario incaricato

dr.ssa M. Amadori

Cesena, 13/01/2017

Sottoscritto digitalmente da

Manuela Lucia Mei

**In barrato ci sono le parti del testo eliminate.**

**In grassetto corsivo sono riportate le parti del testo nuove.**

## **ARTICOLO 8**

### **RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 682, lettera a), punto 5, della Legge n. 147/2013, per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, l'intera superficie su cui l'attività viene svolta è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
  - a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%
  - b) laboratori fotografici, eliografie: 20%
  - c) autoriparatori, elettrauto, gommisti, distributori di carburante: 25%
  - d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 10%
  - e) laboratori di analisi: 10%
  - f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%
  - g) tipografie, stamperie, incisioni, ~~vetrerie~~, serigrafie: 20%
  - h) falegnamerie e **vetrerie**: 10%
  - i) carrozzerie, demolitori, rottamai: 25%
  - j) cantieri navali: 15%
  - k) marmisti: 15%
  - l) verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 25%
  - m) metalmeccaniche: 25%
  - n) lavorazioni materie plastiche e vetroresine: 25%



Alle suindicate tipologie di attività fanno riferimento, di norma, i codici ATECO riportati in fondo al presente Regolamento.

2. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
3. Per fruire della riduzione di cui ai commi precedenti gli interessati devono obbligatoriamente indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER, producendo contestualmente contratto con Ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

---

## ARTICOLO 9

### AGEVOLAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E COMPOSTAGGIO

1. Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, il tributo stesso. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.
2. A favore delle **utenze domestiche** sono previste le seguenti riduzioni:
  - a) per le utenze domestiche residenti, dotate di orto o giardino ad uso esclusivo, ed adeguato all'utilizzo del "compost", **con superficie non inferiore a mq. 40**, è

riconosciuta una riduzione per l'effettuazione del compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti prodotti.

A tale scopo è promosso il compostaggio domestico mediante distribuzione gratuita alle utenze domestiche che ne fanno richiesta di adeguate compostiere. A tali utenze viene riconosciuta un'agevolazione di euro 5,16/anno per ogni componente del nucleo familiare.

(...*omissis*...)

---

## ARTICOLO 14 VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. La tassa viene liquidata in *tre* rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze di pagamento:
  - a) ~~30 aprile~~ **31 maggio**: è liquidato l'acconto relativo al periodo gennaio – aprile;
  - b) 31 luglio: è liquidato l'acconto relativo periodo maggio – agosto ~~e l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente;~~
  - c) 30 novembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo settembre – dicembre.
3. **Entro la fine del mese di febbraio, il Comune emette un'eventuale rata a conguaglio, del tributo dovuto per l'anno solare precedente, per le utenze per le quali dovesse emergere la necessità.**
4. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

5. E' riconosciuta al contribuente la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il ~~16 giugno~~ **31 maggio** di ciascun anno. ~~salvo conguaglio tariffario da eseguire sulla prima rata utile.~~
6. Il Comune, provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione.
7. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 12,00; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore ad euro 12,00, la tassa verrà liquidata nella rata successiva. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 12,00.
8. Per la sola annualità 2014 il Comune provvede a deliberare la scadenza ed il numero delle rate di versamento della tassa nelle more della sua regolamentazione.

## **ARTICOLO 15**

### **DICHIARAZIONE**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'articolo 2 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree soggette ad imposizione.
2. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui:
  - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
  - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;

- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
3. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'ufficio competente, che ne rilascia ricevuta, inviata a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax con allegata copia del documento d'identità **o con mail attraverso l'apposito indirizzo di posta elettronica** o per posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ufficio competente, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale di partenza, nel caso di invio postale, o alla data di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax **o trasmissione con e-mail**.
  4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione.
  5. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati.
  6. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
  7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
  8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
  9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione (qualora i locali siano lasciati vuoti da mobilio e privi di utenze) entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.

10. Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente Regolamento.
11. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amministrativa, la dichiarazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente l'applicazione della tassa.

Cesena, 13/01/2017

Sottoscritto digitalmente da

Manuela Lucia Mei